



REGIONE TOSCANA

Ordinanza commissariale N° 90 del 07/11/2023

Oggetto:

DCM 03/11/2023 - OCDPC n. 1037 del 05/11/2023 - Misure a sostegno delle popolazioni colpite dall'alluvione - Sospensione dei mutui

Gestione Commissariale: Eventi calamitosi, dal 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato

Direzione Proponente: DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Dirigente Responsabile: Paolo PANTULIANO

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

ALLEGATI N°0

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto legislativo n.1/2018 “Codice della Protezione civile” e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1037 del 5 novembre 2023 recante *“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato”*;

VISTO l’articolo 1 della suddetta OCDPC n. 1037/2023 che dispone:

- al comma 1 la nomina del Presidente della Regione Toscana a Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi sopra richiamati;
- al comma 2 la possibilità per il Commissario delegato, per l'espletamento delle attività di cui alla suddetta OCDPC 1037/2023, di avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

PRESO atto che, in applicazione del citato articolo 1, comma 2 della OCDPC n. 1037/2023, è in corso la costituzione della struttura commissariale a supporto del sottoscritto;

CONSIDERATA la estrema gravità degli eccezionali eventi meteorologici in rassegna che hanno determinato una situazione di eccezionale difficoltà nei territori colpiti dal maltempo che ha provocato danni ad edifici, infrastrutture ed al suolo e la conseguente necessità di porre in essere le attività atte a fornire un supporto celere ai soggetti danneggiati dall'evento;

RICHIAMATO l'articolo 11 della OCDPC n. 1037/2023 che prevede, in ragione del disagio socio economico derivante dall'evento predetto, la sospensione dei mutui in favore dei soggetti titolari dei medesimi che afferiscano ad edifici sgomberati o inagibili ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola svolta negli edifici in questione;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1) in applicazione dell'articolo 11 della OCDPC n. 1037/2023, la sospensione delle rate dei mutui in favore dei soggetti titolari dei medesimi che afferiscano ad edifici sgomberati o inagibili ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola svolta negli edifici in questione e ricadenti nei territori interessati dall'evento calamitoso di cui trattasi;

2) che la sospensione di cui al punto 1:

2.1) Sia effettuata dagli istituti di credito e bancari, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss. mm. ed ii.;

2.2) Sia applicata fino all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile danneggiato dall'evento e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza nazionale;

2.3) Possa essere applicata all'intera rata o a quella relativa alla sola quota capitale, su opzione del soggetto titolare interessato;

3) che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della OCDPC n. 1037/2023, le banche

e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 2 novembre 2024, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data;

4) di comunicare il presente atto a tutti i soggetti interessati nonché di dare massima diffusione al medesimo.

Il Commissario delegato
Eugenio Giani

Il Direttore generale
Paolo Pantuliano